



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di
Napoli

ORDINANZA N.131

del 01/08/2019

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" c. 6 bis che prevede che l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego del materiale come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto di tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Ritenuto indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente di divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di stalci di potature, residui vegetali così come previsto dall'art. 182 comma 6 del D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

Il divieto di accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci di potature, residui vegetali o altro, anche correlata allo svolgimento di normali pratiche agricole, nelle aree del territorio comunale, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis D.Lgs 152/2006 a partire dal giorno di pubblicazione sul sito del Comune della presente ordinanza.

DISPONE

la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio "on line", pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Marigliano e mediante l'affissione di manifesti;

RENDE NOTO

che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore V Geom. Roberto MONDA- tel.081 8858302-ecologia@pec.comunemarigliano.it.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

-Prefettura di Napoli-Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile
protciv.prefna@pec.interno.it;

-Regione Campania – Assessorato all’Ambiente e Territorio Via De Gasperi n 28
NAPOLI-dg.05@pec.regione.campania.it;

-Città Metropolitana di Napoli–Area Ambiente Via Don Bosco,4/f -80141 Napoli
cittametropolitana.na@pec.it;

-Comando Stazione dei Carabinieri di Marigliano-tna30614@pec.carabinieri.it;

-Comando Polizia Municipale-poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it;

-ASL Napoli 3 Sud –Via Pontecitra – Marigliano-ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it.

-Com.do Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano-fna42875@pec.carabinieri.it

-Direzione Generale ARPAC Campania-direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

che copia del presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune
pubblicato sul sito internet del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza

I N C A R I C A

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo per legge della
verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

-che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto fatta salva ed
impregiudicata l'azione penale ove dovuta per legge, sarà applicata ai sensi
dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria e
valutabile da €. 50.00 a €. 500.00 che potrà essere estinta con le modalità
previste dalla legge n. 689/81;

-che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente ai
sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni o al Presidente della
Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 rispettivamente
entro 60gg. ed entro 120gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto.

Marigliano lì 01.08.2019

IL SINDACO
F.to avv. Antonio CARPINO